

Studio Dottori Commercialisti

Viale Gozzadini 9/11 - 40124 - Bologna

Dott. Sergio Massa
Dott. Elena Melandri
Dott. Paola Belelli

Dott. Pierpaolo Arxarello
Dott. Monica Cesari
Rag. Elisabetta Colombarini

Bologna, 11 dicembre 2015

A TUTTI I CLIENTI

LORO INDIRIZZI

Con la presente Circolare informativa vi illustriamo le novità di fine anno. Ormai siamo abituati alla consuetudine per cui le disposizioni più importanti escono in periodo di vacanze, probabilmente perché più facilmente digeribili.

Acconto Imposta sostitutiva sul TFR: aumento al 17%

La Finanziaria 2015 ha disposto l'aumento dell'aliquota dall'11% al 17% con decorrenza dall'1.1.2015.

Il saldo dovrà essere versato entro il 16.2.2016. L'imposta sostitutiva dovuta sulla rivalutazione del Tfr, anche se versata dal datore di lavoro, è a carico del lavoratore e quindi la stessa va portata a riduzione del fondo TFR in sede di accantonamento al 31.12.2015.

OMAGGI di fine anno

In generale sono considerati spese di rappresentanza e, ai sensi dell'art. 19-bis1 c. 1 lett. h, l'Iva pagata all'atto dell'acquisto è indetraibile, salvo i beni di costo unitario inferiori a €50.

Ma naturalmente non mancano le complicazioni per cui, al fine di individuare il corretto trattamento fiscale, è necessario identificare sia la tipologia dei beni o dei servizi oggetto dell'omaggio, che possono essere beni acquisiti appositamente a tal fine o beni oggetto della attività di impresa del soggetto che cede l'omaggio, nonché le caratteristiche del soggetto ricevente l'omaggio, a seconda che sia un dipendente, un cliente o un altro soggetto terzo rispetto all'impresa.

Le spese per omaggi devono essere **"inerenti"** per cui devono riguardare:

- erogazioni a titolo gratuito di beni o servizi;
- essere effettuate con finalità promozionali o di pubbliche relazioni;
- il loro sostenimento deve rispondere a criteri di ragionevolezza in funzione dell'obiettivo di generare anche potenzialmente benefici economici per l'impresa, ovvero essere coerenti con le pratiche commerciali di settore;
- all'atto della consegna dell'omaggio non è necessario emettere alcun documento fiscale (fattura, ricevuta, ecc.); e' comunque consigliata l'emissione di un DDT con causale omaggio o di un altro tipo di documento, ad esempio un Buono di Consegna, in cui viene indicato il destinatario e di conseguenza è possibile provare il requisito di inerenza.

Ricordiamo che sono comunque considerate spese di rappresentanza le spese per feste, ricevimenti e altri eventi organizzati in occasione di ricorrenze aziendali o di festività nazionali o religiose nonché in occasione dell'inaugurazione di nuove sedi, uffici o stabilimenti dell'impresa oppure in occasione di mostre, fiere ed eventi simili in cui sono esposti i beni e i servizi prodotti dall'impresa. Vediamo le varie casistiche.

Omaggi delle imprese a soggetti terzi di beni che non rientrano nell'attività d'impresa

I costi sostenuti per l'acquisto di beni ceduti gratuitamente a terzi la cui produzione o il cui scambio non rientra nell'attività propria dell'impresa sono:

- se di valore unitario non superiore a 50 euro, integralmente deducibili dal reddito di impresa, anche ai fini Irap se viene adottato il metodo "da bilancio" ex art. 5 D. Lvo 446/97, no se viene adottato il metodo analitico art. 5-bis; l'Iva è pienamente detraibile anche se si tratta di alimenti e bevande; la successiva cessione gratuita è fuori campo Iva art. 2/633;
- se di valore unitario superiore a 50 euro sono qualificati come spese di rappresentanza e quindi deducibili nel limite massimo ottenuto applicando ai ricavi della gestione caratteristica le percentuali previste a seconda del volume di ricavi, limite in generale pari all'1,3%; l'Iva è indetraibile e la successiva cessione è fuori campo Iva.

Pag. 1

Studio Dottori Commercialisti

Viale Gozzadini 9/11 - 40124 - Bologna

Omaggi a soggetti terzi di beni che rientrano nell'attività d'impresa

In rari casi, ad essere destinati ad omaggio ai propri clienti o fornitori sono i beni che costituiscono il prodotto finito dell'azienda o i beni che l'azienda commercializza.

Tali beni acquistati o prodotti per la commercializzazione e successivamente destinati ad omaggio costituiscono spesa di rappresentanza; dal punto di vista Iva, la cessione gratuita deve essere assoggettata ad imposta (tramite fattura al cliente, con o senza rivalsa; solitamente si preferisce l'utilizzo dell'autofattura o del registro omaggi) sulla base del prezzo di acquisto o, in mancanza, del prezzo di costo dei beni, determinato nel momento in cui si effettua la cessione gratuita. In alternativa, se non si detrae l'Iva all'atto dell'acquisto, la successiva cessione gratuita è fuori campo Iva.

Omaggi a dipendenti

Nel caso in cui i destinatari degli omaggi siano i dipendenti dell'impresa, il costo di acquisto di tali beni va classificato nella voce **Spese per prestazioni di lavoro dipendente** e non nelle spese di rappresentanza; pertanto tali costi saranno interamente deducibili al fine delle imposte dirette (**ma non ai fini IRAP**), a prescindere dal fatto che il bene sia o meno oggetto di produzione e/o commercio da parte dell'impresa.

Ai fini Iva, invece, nel caso di cessione gratuita a dipendenti di beni che non rientrano nell'attività propria dell'impresa (panettoni, vino, ecc.), l'imposta per tali beni è indetraibile e la loro cessione gratuita è esclusa dal campo di applicazione dell'Iva.

Si ricorda che le erogazioni liberali in natura, sotto forma di beni o servizi o di buoni rappresentativi degli stessi, concesse ai singoli dipendenti costituiscono reddito di lavoro dipendente per questi ultimi se di importo superiore ad **258,23 euro** nello stesso periodo d'imposta (se di importo complessivo inferiore ad 258,23 euro sono esenti da tassazione). Pertanto, il superamento per il singolo dipendente della franchigia di 258,23 euro comporterà la ripresa a tassazione di tutti i *benefits* (compresi gli omaggi) erogati da parte del datore di lavoro.

Pranzo di Natale

Il costo della cena di Natale organizzata dal datore di lavoro **solo per i propri dipendenti** si ritiene una liberalità a favore dei dipendenti e quindi il costo è deducibile ai fini del reddito:

- nel limite del 75% della spesa sostenuta, come per le spese di albergo e ristorante;
- nel limite del 5% dell'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente risultante dalla dichiarazione dei redditi, fissato dall'art. 100 c.1 TUIR.

L'IVA è indetraibile in quanto relativa ad un costo per i dipendenti che non possiede il requisito dell'inerenza con l'esercizio dell'impresa.

Ai fini IRAP il costo si ritiene deducibile per i soggetti che applicano l'art. 5 (metodo di bilancio) e indeducibile per coloro che determinano l'IRAP con l'art. 5-bis (metodo fiscale).

Nel caso in cui alla cena partecipino anche soggetti terzi all'impresa (es. clienti, fornitori, ecc.) la spesa rientra tra le spese di rappresentanza. Ne consegue che l'IVA è indetraibile ed il costo è deducibile al 75% e nel limite dell'ammontare massimo deducibile nell'anno.

Omaggi effettuati dagli esercenti arti e professioni

Occorre distinguere.

Se gli omaggi sono dati ai dipendenti, il costo di acquisto degli omaggi va classificato nella voce Spese per prestazioni di lavoro dipendente e non nelle spese per omaggi; pertanto tali costi sono interamente deducibili dalla base imponibile al fine delle imposte dirette. L'iva sull'acquisto è consigliabile sia resa indetraibile per non dover emettere fattura con Iva all'atto della cessione gratuita.

Se gli omaggi sono dati a Clienti/Fornitori, il costo sostenuto all'atto dell'acquisto costituisce spesa di rappresentanza, indipendentemente dal valore unitario del bene, e la sua deducibilità è integrale fino al limite dell'1% dei compensi percepiti nel periodo di imposta (oltre tale limite l'importo degli acquisti per omaggi non è più deducibile).

L'Iva è consigliabile che sia resa indetraibile, così non occorre all'atto della regalia emettere fattura con Iva.

Dichiarazioni d'intento: c'è un nuovo software che aiuta

Da venerdì 4 dicembre per gli esportatori abituali è stato messo a disposizione da parte dell'Agenzia Entrate un software il quale velocizza la compilazione delle dichiarazioni e consente di raggrupparle per la trasmissione in un unico file.

Il percorso sul sito dell'Ag. Entrate è: *Home/Strumenti/Software di compilazione/Software/Modelli di dichiarazione.*

Quanto alle regole di emissione, registrazione e verifica delle dichiarazioni d'intento vi rimandiamo alla nostra Circolare del 29 settembre 2015.

Le spese di ricerca e sviluppo nei bilanci 2016 – Principio Contabile OIC 24

Nella nostra Circolare del 29.9.2015 vi avevamo accennato che, in base ai nuovi Principi Contabili (OIC 24), a partire **dall'1.1.2016 non sarà piu' possibile capitalizzare le spese di ricerca, sia di base che applicata**, mentre sarà ancora possibile capitalizzare le spese di sviluppo, sempre che abbiano un'utilità pluriennale e che i loro benefici si manifestino in piu' esercizi.

Tra i principali costi di ricerca e sviluppo solitamente possiamo comprendere:

- i costi del personale impegnato nelle relative attività
- i costi dei materiali e servizi utilizzati
- l'ammortamento dei relativi cespiti
- i costi indiretti (escluse le spese generali e amministrative)
- gli oneri finanziari sostenuti direttamente per l'attività di ricerca e sviluppo.

Vediamo di analizzarle per cercare di capire quali possano classificarsi nell'una o nell'altra categoria, compito peraltro non facile.

Abbiamo normalmente tre tipologie di Spese di ricerca e sviluppo.

1 – Spese di ricerca di base

Comprende studi, ricerche, esperimenti ed indagini che non hanno un obiettivo specifico e che servono ad accrescere le conoscenze generiche delle imprese. Si riscontra per tali spese la mancanza di un collegamento diretto con la produzione di un bene o un servizio.

2 – Spese di ricerca applicata

Comprende attività analoghe/similari a quelle rientranti tra le spese per la ricerca di base che hanno tuttavia un preciso obiettivo in termini di produzione di un nuovo prodotto (o di miglioramento di quello già esistente), di un processo o di un servizio.

3 – Spese di sviluppo

Comprende le attività collegate e conseguenti alla ricerca applicata e ha lo scopo di mettere in pratica i risultati dell'attività di studio.

Le spese per la ricerca di base non sono normalmente capitalizzabili e vanno inserite tra i costi d'esercizio.

Fino al 31.12.2015 sarà ancora possibile capitalizzare le spese di ricerca applicata e di sviluppo.

A partire dall'1.1.2016 le spese per la ricerca applicata non saranno piu' capitalizzabili.

Le spese di sviluppo potranno essere capitalizzate o spesate, a discrezione dell'impresa.

Se si opta per la **capitalizzazione** delle spese di sviluppo, ricordiamo che l'OIC la subordina alla presenza di tre requisiti fondamentali:

- a) il costo deve essere identificabile e riferito ad un processo/prodotto chiaramente definito; deve esserci quindi una diretta inerenza con il processo/prodotto per cui viene sostenuto
- b) il progetto deve essere realizzabile e la società deve possedere le risorse necessarie per la realizzazione del progetto/prodotto, o quantomeno deve dimostrare di poterle reperire; rammentiamo che in presenza di costi di sviluppo capitalizzati vige il divieto di distribuzione degli utili se in bilancio non risultano accantonate riserve disponibili pari al costo capitalizzato;
- 3) deve essere riscontrabile la ragionevole possibilità di recuperare i costi mediante i redditi futuri.

Considerazioni

In passato, in particolare nei periodi di piu' forte crisi di fatturato e di utili, abbiamo notato in certi bilanci operazioni tendenti a capitalizzare determinati costi al fine di ripartire la spesa in piu' esercizi. Il tutto finalizzato a suddividere piu' equamente la spesa negli esercizi futuri dove essa avrebbe potuto dare un sensibile contributo ai ricavi aziendali.

Raramente tale politica di bilancio veniva attuata al solo scopo di abbellire il risultato di periodo, cioè facendo una sorta di make-up di bilancio per non rischiare di vedersi diminuito il rating bancario, di pagare interessi passivi piu' alti o addirittura di vedersi diminuire gli affidamenti.

Comunque sia, la spesa capitalizzata veniva ammortizzata in piu' esercizi, di solito 3 o 5.

Con le nuove regole, dal 2016 si potranno capitalizzare solamente le spese di sviluppo e – pare – che si debbano mettere tutte a costo le vecchie spese di ricerca ancora non ammortizzate al 31.12.2015.

Ci auguriamo un ripensamento del legislatore al fine di non penalizzare così fortemente i bilanci futuri.

Costi infragruppo o di regia: requisiti per la deducibilita'

Secondo la Cassazione (sentenza n. 23027 – 22.7.2015–11.11.2015) tali costi sono deducibili se **documentati e utili**. In materia di costi c.d. infragruppo (cioe' quando la società capofila di un gruppo d'impresе decide di fornire servizi o curare direttamente le attività di interesse comune alle società del gruppo, ripartendone i costi fra di esse, al fine di coordinare le scelte operative delle aziende formalmente autonome e ridurre i costi di gestione attraverso economie di scala), **l'onere della prova** in ordine all'esistenza e all'inerenza dei costi sopportati incombe sulla società che riceve il servizio, occorrendo, affinché il corrispettivo riconosciuto alla capogruppo sia deducibile ai fini delle imposte dirette e l'Iva contestualmente assolta sia detraibile, che la controllata tragga dal servizio un'effettiva utilità e che quest'ultima sia obiettivamente determinabile e adeguatamente documentata.

In tal senso è stata perciò ritenuta legittima la prassi che, al di là della forfetizzazione percentuale dei costi riaddebitati dalla capogruppo alle controllate, subordina la deducibilità dei costi derivanti da accordi contrattuali sui servizi prestati dalla controllante (*cost sharing agreements*) all'effettività e all'inerenza della spesa all'attività d'impresa esercitata dalla controllata e al reale vantaggio che deriva a quest'ultima, **non ritenendosi sufficiente l'esibizione del contratto** riguardante le prestazioni di servizi fornite dalla controllante alle controllate e la fatturazione dei corrispettivi, ma richiedendosi la specifica allegazione di quegli elementi necessari per determinare l'utilità effettiva o potenziale conseguita dalla consociata che riceve il servizio (cfr. sentenze n. 16480/2014, n. 8808/2012, n.11949/2012 e n. 14016/1999).

D.Lvo 139/2015: innalzamento limiti per il bilancio consolidato

Il nuovo articolo 27 del D.Lgs. 127/1991 prevede che, dal 2016, non sono tenute a predisporre il bilancio consolidato le imprese controllanti che, unitamente alle imprese controllate, non abbiano superato, per due esercizi consecutivi, due dei seguenti limiti:

- 20 milioni di euro del totale dell'attivo dello stato patrimoniale (in precedenza 17,5 milioni di euro);
- 40 milioni di euro del totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni (in precedenza 35 milioni di euro);
- 250 dipendenti occupati in media durante l'esercizio (numero invariato).

Hong Kong esce dalla Black List

Hong Kong e' recentemente uscita dalla Black List e dalla CFC, ma per UNICO 2016 occorrerà ancora applicare le vecchie regole.

Pertanto le operazioni che vedono coinvolti operatori economici localizzati in Hong Kong dovranno continuare ad essere monitorate nelle **comunicazioni black list IVA** da effettuare nel **quadro BL** del modello di comunicazione polivalente.

Il Bail-in (salvataggio interno) ovvero il rischio di perdere i nostri risparmi in Banca

Dal primo gennaio entrerà in vigore la norma secondo la quale, in caso di dissesto di una Banca, a risponderne potranno essere anche i depositanti, dopo gli azionisti e gli obbligazionisti (c.d. Bail-in).

E' notizia di questi giorni infatti la crisi di quattro Banche italiane – Carife, CariChieti, Banca Etruria e Banca Marche - dove gli azionisti hanno, per ora, perso il loro investimento azionario o obbligazionario.

Con la nuova normativa anche i depositanti possono perdere i loro risparmi se il deposito (sotto forma di conto corrente, conto deposito anche vincolato, libretti di risparmio, certificati di deposito) **supera i 100.000 euro** e per la parte eccedente tale limite.

In altre parole, in caso di dissesto della Banca, i primi a rimetterci sono gli azionisti, poi vengono i possessori di obbligazioni di quella Banca e, se non basta, i depositanti, siano essi imprese o privati.

Coloro che hanno depositi sotto i 100.000 euro non rischiano nulla in quanto i loro risparmi non vengono toccati perché protetti dal Fondo di Garanzia.

Il consiglio pertanto e' di non superare, per ogni Banca, il limite di 100.000 euro per ogni deposito.

Dichiarazione Agenti e Rappresentanti per la ritenuta ridotta

Ricordiamo che la dichiarazione da inviare entro il 31.12 alla casa mandante di avvalersi di dipendenti/collaboratori è necessaria affinché la **ritenuta d'acconto** con l'aliquota del **23%** sia applicata sul **20%** delle provvigioni corrisposte, anziché sul 50%. La Dichiarazione presentata lo scorso anno vale anche per il futuro, quindi non e' piu' da ripetere.

Acconto Iva 88% scadenza 28.12.2015

Vi ricordiamo la scadenza del 28.12.2015 per il pagamento dell'acconto Iva, vedi nostra Circolare del 9.11.2015.

Deducibilita' automezzi dati in uso promiscuo a dipendenti

Nulla e' cambiato, vogliamo solo ricordare le regole di detraibilita' dell'Iva e di deducibilita' dei costi degli automezzi aziendali.

Premettiamo che le spese per l'acquisto di autocarri si deducono interamente come quote di ammortamento, compresa l'Iva che si detrae al 100%.

Caso diverso sono le autovetture: in generale le spese per l'acquisto e di esercizio delle autovetture aziendali fiscalmente si deducono solamente per il 20%, compreso l'ammortamento del costo d'acquisto ma nel massimale di € 18.076. L'Iva invece si detrae nella misura del 40%.

Caso particolare e' l'attribuzione dell'autovettura al dipendente, che dovrebbe risultare da una delibera dell'organo amministrativo e/o dal contratto di lavoro.

In caso di attribuzione al dipendente di un'auto da utilizzare sia per il lavoro che per il tempo libero (veicolo ad "**uso promiscuo**") si deve calcolare per il dipendente un fringe benefit pari al **30%** dell'importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di **15.000 Km**, determinabile sulla base di un costo chilometrico stabilito dalle tabelle ACI. Da tale importo vanno detratte le eventuali somme trattenute al dipendente. Se si riesce a dimostrare l'uso promiscuo per la maggior parte del periodo d'imposta, il datore di lavoro può usufruire della **deduzione per il 70%** delle spese e degli altri componenti negativi relativi al veicolo, senza la limitazione dell'ammortamento ad € 18.076.

Al contrario, nel caso in cui il mezzo sia concesso in uso promiscuo per un lasso di tempo inferiore alla maggior parte del periodo d'imposta i costi relativi allo stesso sono deducibili:

- per intero, fino a concorrenza dell'ammontare del fringe benefit che concorre a formare il reddito di lavoro dipendente;
- nella misura del 20%, tenendo conto del massimale di € 18.076, ragguagliati al periodo diverso da quello di utilizzo promiscuo da parte del dipendente, per la parte eventualmente eccedente.

Deducibilita' automezzi dati in uso ad amministratori

Si possono presentare tre diverse fattispecie di utilizzo, con diverse conseguenze dal punto di vista della rilevanza fiscale dei relativi costi.

- **Utilizzo esclusivamente personale.**

Anche il veicolo concesso all'amministratore per uso esclusivamente personale genera in capo allo stesso un **compenso in natura** e la società potrà dedurre i relativi costi e spese integralmente per la parte del loro ammontare che non eccede l'ammontare di detto compenso in natura; saranno indeducibili per la parte eccedente.

- **Utilizzo esclusivamente aziendale.**

In questo caso l'autovettura sarà soggetta alle **ordinarie restrizioni fiscali previste per le auto aziendali**: i costi saranno pertanto deducibili con i limiti previsti dalla lett. b) del comma 1 dell'art. 164 Tuir (**20%** col limite al costo fiscalmente riconosciuto di € 18.076).

- **Utilizzo promiscuo (il piu' frequente).**

L'assimilazione dei redditi di collaborazione coordinata e continuativa, come quelli percepiti da amministratori, a quelli di lavoro dipendente, rende applicabili anche per i compensi degli amministratori le regole previste per la determinazione dei redditi di lavoro dipendente.

Di conseguenza, nel caso di assegnazione di un veicolo in uso promiscuo, ai fini della quantificazione del compenso in natura da riconoscere all'amministratore va fatto riferimento all'art. 51 c. 4 lett. a) del Tuir: si determina in capo all'amministratore, un **fringe benefit** determinato assumendo la misura percentuale del 30% dell'importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri, calcolato sulla base del costo chilometrico stabilito dalle tabelle ACI, al netto di quanto eventualmente trattenuto.

Tale assimilazione non vale invece per quanto riguarda la deducibilità, per l'impresa, dei costi relativi agli autoveicoli: l'impresa ai sensi dell'art. 95 TUIR può dedurre integralmente le spese relative all'autoveicolo, nel **limite dell'importo che costituisce reddito per il collaboratore** (fringe benefit); l'eccedenza delle spese rispetto al fringe benefit, incontra le limitazioni previste per gli autoveicoli non strumentali all'attività dell'impresa, cioè occorre tener conto del limite del 20% e dell'importo massimo di € 18.076.

Studio Dottori Commercialisti

Viale Gozzadini 9/11 - 40124 - Bologna

Amministratore/ Dipendente: Criticità Inps

La situazione dell'amministratore che sia anche lavoratore dipendente della medesima società da sempre ha posto dubbi interpretativi; dubbi che la Corte di Cassazione ha ritenuto di risolvere nel senso di escludere la legittimità del cumulo nell'ipotesi dell'**amministratore unico**, cumulo invece ammesso con riferimento al dipendente nominato **amministratore delegato** ovvero **presidente** del CdA, qualora sia comunque sottoposto al potere di controllo del consiglio di amministrazione e non disponga di autonomi poteri per la gestione straordinaria.

L'**Inps** ritiene, al contrario, che rispetto a queste tre posizioni, debba essere disconosciuto il rapporto di lavoro subordinato e, conseguentemente, il trattamento pensionistico, fatta salva, in ogni caso, la restituzione dei contributi versati. In altre parole l'**Inps**, pur di non pagare pensioni, disattende le pronunce dei giudici di Cassazione. Ma dove e' finita la certezza del diritto?

Aliquote Irpef 2015 e 2016

Non sono variate. Riportiamo le aliquote IRPEF attualmente in vigore, senza considerare le addizionali regionali e comunali che mediamente assommano ad un ulteriore + 2,5% di tassazione:

Reddito imponibile	Aliquota	Imposta dovuta sui redditi intermedi (per scaglioni) compresi negli scaglioni
fino a 15.000 euro	23%	23% del reddito
da 15.001 fino a 28.000 euro	27%	3.450 + 27% sulla parte oltre i 15.000 euro
da 28.001 fino a 55.000 euro	38%	6.960 + 38% sulla parte oltre i 28.000 euro
da 55.001 fino a 75.000 euro	41%	17.220 + 41% sulla parte oltre i 55.000 euro
oltre 75.000 euro	43%	25.420 + 43% sulla parte oltre i 75.000 euro

Patent Box (Cenni)

Con la legge 23.12.2014 n.190 e' stato istituito un regime opzionale di tassazione agevolata (c.d. "Patent Box") per i redditi derivanti dall'utilizzo di opere dell'ingegno, di brevetti industriali, di marchi, di disegni e modelli, nonché di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili, con lo scopo di incentivare gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo.

Le disposizioni attuative sono state emanate con Decreto del 30.7.2015 pubblicato in G.U il 20.10.2015.

Il Patent box è un regime fiscale di favore a cui possono accedere, mediante esplicita opzione, tutte le imprese che esercitano un'attività di ricerca e sviluppo idonea ad accrescere il valore di un bene immateriale.

Il beneficio consiste nella detassazione di una quota del reddito derivante dallo sfruttamento diretto o indiretto del bene immateriale. L'opzione ha durata per cinque esercizi sociali ed è irrevocabile e rinnovabile.

La normativa, come al solito, e' complessa e riteniamo riguardi pochi contribuenti; chi fosse interessato puo' contattarci per le delucidazioni del caso.

Agevolazioni in vista per l'uscita dalla società di immobili – Anticipazioni sulla prossima Legge di Stabilità

Un cenno sulla possibilità, prevista dal testo attuale della Legge di Stabilità non ancora approvato, di far uscire dall'impresa immobili a condizioni di favore.

Per le Ditte individuali e' prevista la possibilità di estromettere l'immobile strumentale.

Per le società e' prevista la possibilità di assegnare ai soci immobili, purché non impiegati nell'attività svolta, ovvero di trasformare la società in società semplice, che e' una società di puro godimento immobiliare.

Infine per le società vi e' una terza possibilità, che e' quella di vendere l'immobile sociale pagando, oltre all'Iva se dovuta, un 8% di imposte sulla plusvalenza realizzata.

Saremo piu' precisi non appena la legge sara' approvata.

Una bella notizia, ogni tanto

Tra poco sara' finito l'anno 2015. Qual e' la buona notizia?

Siccome gli avvisi di accertamento in tema di imposte sui redditi ed IVA devono essere notificati, **a pena di decadenza**, entro il 31 dicembre del **quarto anno** successivo a quello di presentazione della dichiarazione, la buona notizia e' che il

Studio Dottori Commercialisti

Viale Gozzadini 9/11 - 40124 - Bologna

prossimo 31 dicembre scadono i termini per notificare gli avvisi di accertamento relativi all'anno 2010 (modello UNICO 2011). Nulla ricevendo possiamo ritenere prescritto l'anno 2010.

Nell'eventualità di presentazione di una successiva Dichiarazione integrativa, i termini di decadenza secondo la L. 190/2014 sono computati prendendo come riferimento la dichiarazione integrativa stessa e non quella originaria, ma limitatamente agli **elementi oggetto di rettifica**.

Iva annuale a credito: compensazioni

Per compensare il credito Iva 2015 con altri tributi (compensazione c.d. orizzontale) bisogna rispettare alcune regole che vogliamo ricordarvi. Innanzitutto la compensazione è possibile a patto che non si sia morosi nel pagamento di cartelle esattoriali scadute per più di € 1.500.

Compensazioni orizzontali fino a 5.000 euro

L'utilizzo del credito IVA 2015 per importi pari o inferiori a € 5.000 non subisce alcuna limitazione alla compensazione, pertanto già con le scadenze del 16.1.2016 è possibile sfruttare questo importo.

Compensazioni orizzontali tra 5.000 e 15.000 euro

Il credito IVA 2015 per importi compresi tra € 5.000 e € 15.000 può essere utilizzato in compensazione orizzontale solo dal mese successivo a quello di presentazione della Dichiarazione annuale Iva, cioè dal giorno 16 marzo 2016 se si è già presentata entro il 28.2.2016 la Dichiarazione annuale Iva per l'anno 2015.

Compensazioni importi superiori a € 15.000 e fino a € 700.000

Nel caso in cui il contribuente intenda compensare somme superiori a € 15.000, la dichiarazione annuale Iva dovrà essere dotata del visto di conformità.

Facendo un esempio, i contribuenti grossi creditori di Iva che presenteranno entro il 28.2.2016 la Dichiarazione Iva con il Visto di conformità potranno già dal 16.3.2016 utilizzare in compensazione l'Iva a credito fino a € 700.000.

IUC - IMU - TASI - TARI

La confusione è tanta, l'avete vissuta in questi giorni, le regole sono le più svariate, le delibere comunali quanto di più fantasioso si possa immaginare. Ma bene o male tutto deve funzionare.

Ci viene allora in mente una simpatica espressione di Albert Einstein, secondo il quale *"la teoria è quando si sa tutto ma non funziona niente. La pratica è quando tutto funziona ma non si sa il perché. In ogni caso si finisce sempre con il coniugare la teoria con la pratica: non funziona niente e non si sa il perché"*.

Rimaniamo a Vostra disposizione per ogni ulteriore chiarimento, ricordandoVi che tutte le nostre Circolari e ulteriori approfondimenti li potete trovare anche sul sito www.studio-dott-comm.it.

Ricordandovi infine che per le festività saremo chiusi, con l'occasione Vi porgiamo cordiali saluti e

TANTI AUGURI DI BUONE FESTIVITA' 2015

Buon Natale
Felice Anno Nuovo

Joyeux Noël
Bonne Année

Merry Christmas
Happy New Year

Frohe Weihnachten
Gutes Neues Jahr